



ITES "VITALE GIORDANO"

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

Piazzale G. Rodari Bitonto - tel. (fax) 080 3746712

Codice meccanografico BATD220004 Codice Fiscale 93062840728

E-mail: batd220004@istruzione.it - Sito internet: <https://www.itesbitonto.edu.it>

Circolare n. 223

Ai Docenti delle Classi Quinte

Agli Studenti

Alle Famiglie

Sito Web

RE Axios

Oggetto: Esami di Stato 2021 - Indicazioni per i Consigli di Classe e per i Docenti che faranno parte delle Commissioni d'Esame – v. O. M. n° 53 del 05 marzo 2021

Si invitano i docenti che faranno parte delle Commissioni per l'Esame di Stato **ad una puntuale lettura della O.M. n° 53 del 03 marzo 2021 (d'ora in poi semplicemente O.M.) e della Nota Ministeriale di accompagnamento prot. n. 5681 del 05 marzo 2021**, delle quali di seguito si riassumono alcune parti essenziali.

1. Indicazioni per i Consigli di Classe

1.1 Ammissione agli esami di Stato dei candidati interni (v. art. 3 dell'O.M.)

Si ricorda che sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, c.2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo n.62/2017, cioè:

lett. b) partecipazione prove Invalsi,

lett. c) svolgimento PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro);

Restano invece confermati i requisiti di cui alle lettere a) e d), cioè :

lett. a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,

lett. d) votazione in ciascuna disciplina e nel comportamento non inferiore a sei decimi.

Le Istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'art. 13, c. 2, lett. a) ai sensi dell'art. 14, c. 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal Consiglio di Classe presieduto dal DS o da un suo delegato. In caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del Presidente.

L'esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area riservata del registro elettronico, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso".

1.2 Attribuzione del credito scolastico (v. art. 11 dell'O.M.)

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e fino a ventidue per la classe quinta:

Il Consiglio di Classe, pertanto, nel corso dello scrutinio provvederà alla conversione del punteggio attribuito nei due anni precedenti al termine della classe terza e della classe quarta, fatta salva la possibilità di integrazione fino ad 1 punto del credito attribuito per la classe quarta nell' a. s. 2019/20, ricorrendo le condizioni deliberate dal Collegio dei docenti (v. comunicazione prot. n. 3079/U del 27 maggio 2021, allegata alla presente circolare), e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base delle rispettive tabelle allegate all'O. M. (v. Allegato A – Tabelle A-B-C).

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio assegnerà a ciascun studente il punteggio minimo o massimo all'interno delle bande di oscillazione del credito applicando la griglia dei "CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MINIMO E MASSIMO NELLA BANDA DI OSCILLAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO", già in vigore negli scorsi anni scolastici, con le correzioni deliberate dal Collegio dei Docenti nella riunione del giorno 21 maggio u.s. (v. comunicazione prot. n. 3079/U del 27 maggio 2021 allegata alla presente circolare).

1.3 Candidati con disabilità (v. art. 20 dell'O.M.)

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'O. M.. Il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI). Inoltre il Consiglio di Classe acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica, ai sensi dell'art. 8 dell'O.M.

Agli studenti per i quali è stata predisposta dalla Commissione, in base alla deliberazione del Consiglio di Classe, una prova d'esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.

1.4 Candidati con DSA (v. art. 21 dell'O.M.)

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'O.M., sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). La sottocommissione d'esame, a sua volta, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di Classe, individuerà le modalità di svolgimento della prova d'esame. Nello svolgimento della prova, i candidati con DSA potranno utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP.

2. Indicazioni per i docenti che faranno parte delle Commissioni dell'Esame di Stato

2.1 Abbinamenti Classi / Commissioni

Gli abbinamenti delle classi alle Commissioni sono le seguenti:

- Commissione BAITAF013 - XIII Commissione:
5^A AFM Serale – 5^ B AFM Serale
- Commissione BAITSI011 – XI Commissione:
5^ A SIA – 5^D SIA
- Commissione BAITSI012 – XII Commissione:
5^ B SIA – 5^C SIA
- Commissione BAIT04005 – V Commissione:
5^ A TU – 5^ B TU
- Commissione BAITAF026 – XXVI Commissione:
5^ A AFM – 5^ ISTITUTO ORION – Molfetta

2.2 Commissioni d'Esame (v. artt. 12 – 13 dell'O.M.)

Ogni Commissione d'esame è composta da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti alla classe di riferimento, con Presidente esterno unico per le due sottocommissioni. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

Durante l'espletamento del colloquio, nell'ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame. Le sostituzioni sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei commissari, dall'USR nel caso dei presidenti. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2021.

2.3 Riunione plenaria e operazioni propedeutiche (v. art. 15 dell'O.M.)

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate per ciascuna Commissione si riuniscono in seduta plenaria presso la sede di piazzale Rodari, snc, il 14 giugno 2021 alle ore 8:30. Nella riunione plenaria il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni, nonché gli aspetti organizzativi tra cui, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Si ricorda che il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.

Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all'albo on – line dell'istituto sede d'esame il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.

Il verbale della riunione plenaria sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni.

2.4 Riunione preliminare della sottocommissione (v. art. 16 dell'O.M.)

Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l'arco dei lavori, il presidente può nominare un suo sostituto (vice presidente) scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni. Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.

Tutti i componenti la sottocommissione dovranno dichiarare obbligatoriamente per iscritto:

- a) se nell'anno scolastico 2020/2021 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
- b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile con i candidati.

Nella seduta preliminare la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni.

In particolare esamina:

- l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
- le domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e la documentazione relativa all'esito dell'esame preliminare e al credito scolastico conseguito;
- la copia dei verbali delle operazioni relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
- il documento del Consiglio di Classe;
- il documento del Consiglio di Classe nella parte relativa ai candidati con disabilità, in

particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del Decreto legislativo 62/2017;

- l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le prove differenziate ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Decreto legislativo 62/2017;
- ogni altro documento messo a disposizione dalla scuola e attinente alla sessione di esami di Stato per il corrente anno scolastico.

Sarà cura del presidente accertarsi della regolarità della documentazione e, in caso vi fossero irregolarità, egli dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione al candidato o agli organi competenti (Ministero o Dirigente scolastico), a seconda della tipologia del vizio, al fine di regolarizzare detta documentazione.

In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

- le modalità di conduzione del colloquio (vedi sotto punto 2.5);
 - i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 50 punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a 30 punti;
 - i criteri per l'attribuzione della lode.
- Tutte le deliberazioni devono essere debitamente motivate e verbalizzate.

2.5 Prova d'esame (v. art. 17 dell'O.M.)

Le prove d'esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP). Il candidato durante il colloquio dovrà dimostrare di:

- a) aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
- c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di "Educazione civica" per come enucleate all'interno delle singole discipline.

2.6 Preparazione del materiale per il colloquio (v. art. 17 dell'O.M.)

All'inizio di ogni giornata di colloqui, prima dell'avvio degli stessi, la sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali da sottoporre a ciascun candidato durante il colloquio (v. art. 18, c. 1, lett. c) dell'O.M.). Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun Consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

2.7 Colloquio d'esame (v. art. 18 dell'O.M.)

L'esame avrà la seguente articolazione e scansione:

- a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi;

- b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di Classe;
- c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
- d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui alla lettera a).

La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti

La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio e procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è sostenuto. Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato B dell'O.M.

Bitonto, li 05 giugno 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Lovascio